

SCHEMA DI CONTRATTO

**FORNITURA DI AUTORICAMBI E ACCESSORI PER 36 MESI PER LA FLOTTA VEICOLARE
DI TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.**

LOTTO __: CIG _____

Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., con sede legale a Teramo, in Via Melchiorre Delfico, n. 73, capitale sociale Euro 1.291.000, Codice Fiscale e P. IVA n. 00914920673, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Teramo, al n. REA 104750, in persona del Presidente del C.d.A. dott. Sergio Saccomandi, nato a Teramo il 23/06/1966 C.F. SCCSRG66H23L103M (di seguito anche **“Te.Am.”**)

E

_____ con sede legale in _____, Via _____ n. __, capitale sociale Euro _____, Partita IVA n. _____, Codice Fiscale n. _____, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di _____ al n. _____, in persona del legale rappresentante _____, nato a _____ il ____ C.F. _____ (di seguito per brevità anche solo **“Fornitore”**)

PREMESSO CHE

- a) la Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., con Determina a contrarre prot. n. __ del _____, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n.50 del 2016, ha indetto una gara di appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della fornitura, franco magazzino, presso la sede operativa della Te.Am. di autoricambi, accessori ed attrezzature per la manutenzione e la riparazione degli automezzi per una durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto o avvio anticipato, qualora la Stazione Appaltante si avvalga della possibilità di procedere con l’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n.50/16 e ss.mm.ii., salvo ulteriore proroga di mesi 6, ovvero fino ad esaurimento dell’importo contrattuale, come previsto nella documentazione di gara;
- b) il criterio per l’aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- c) con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. __ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. __ del _____, Te.Am. ha, quindi, indetto la gara per l’affidamento della “Fornitura di autoricambi, accessori ed attrezzature per la manutenzione e la riparazione degli automezzi per una durata di 36 mesi” (di seguito, anche solo “Procedura” o “Gara”);
- d) nei termini e nelle modalità previste, sono pervenute tramite piattaforma telematica all’indirizzo <https://teramoambiente.acquistitelematici.it> n. _____ offerte;
- e) all’esito del confronto concorrenziale, la Stazione Appaltante, con Determina di aggiudicazione prot. n. _____ del _____, ha deliberato di aggiudicare al Fornitore la menzionata procedura di gara, avendo presentato l’offerta al prezzo più basso, nel rispetto di quanto stabilito nella documentazione di gara;
- f) l’affidamento ha efficacia condizionata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- g) il Fornitore ha manifestato espressamente la volontà di eseguire quanto stabilito nel presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini ivi indicati, dichiarando, altresì, che quanto risulta nel Contratto, nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea formulazione dell’offerta;

- h) il Fornitore ha prodotto tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto la quale, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale e, in particolare, ha prestato cauzione definitiva sotto forma di _____ n. _____ per un importo garantito di € _____ rilasciata da _____ a garanzia delle obbligazioni contrattuali, nonché polizza assicurativa per la Responsabilità civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro (RCT/RCO) n. _____ a massimale unico per sinistro di € _____ rilasciata da _____ a copertura anche delle perdite patrimoniali eventualmente cagionate a terzi in conseguenza di errori, omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione del Contratto, il tutto nel rispetto di quanto stabilito nel Disciplinare di gara.

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse e norme regolatrici

1. Le premesse, gli atti ed i documenti in essi richiamati e nella restante parte del presente *Contratto*, ivi compresi la l'Offerta economica, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del *Contratto*.
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del *Contratto*: Capitolato Prestazionale e Allegato A (Listino dei prodotti); Offerta dell'Operatore Economico Aggiudicatario.
3. L'esecuzione di quanto oggetto del *Contratto* è regolata, in via gradata:
 - dalle clausole del *Contratto*, che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra *Te.Am.* ed il *Fornitore* relativamente alla *Fornitura*;
 - dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore e ss.mm.ii.;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - dalla normativa e dai regolamenti vigenti ed applicabili alle *Forniture* oggetto del *Contratto*.
4. Le clausole del presente *Contratto* sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme imperative contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, salvo il caso in cui intervengano modificazioni autoritative migliorative dei prezzi per il *Fornitore*, in presenza delle quali quest'ultimo rinuncia, sin da ora, a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente *Contratto*.

Articolo 2

Definizioni

Nell'ambito del *Contratto*, si intende per:

- * *Automezzi*, i veicoli di cui all'Allegato del *Capitolato Prestazionale* e *Allegato A (Listino dei prodotti)*, comprensivi delle attrezzature ad essi connesse;
- * *Capitolato Prestazionale*, Capitolato tecnico allegato agli atti di gara, comprensivo dell'*Allegato A (Listino dei prodotti)*;
- * *Contratto*, il presente documento, i relativi allegati nonché ogni atto in esso richiamato;
- * *Fornitore*, l'impresa che sottoscrive il *Contratto*, obbligandosi a quanto ivi previsto;
- * *Fornitura*, la fornitura di autoricambi, accessori ed attrezzature per la manutenzione e la riparazione degli automezzi oggetto della procedura, come specificato nel presente *Contratto* e nell'allegato *Capitolato Prestazionale*;
- * *Giorno lavorativo*, dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 18:00 e il sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00, esclusi i festivi. In caso di due o più giorni festivi successivi (es. 25 e 26 dicembre; oppure domenica e successivo giorno festivo), si terrà conto di un solo giorno festivo;
- * *Offerta economica*, l'Offerta dell'Operatore Economico Aggiudicatario;

- × *Ordinativo*, il documento trasmesso al *Fornitore* dai competenti uffici della Stazione Appaltante per la richiesta delle specifiche prestazioni;
- × *Parte, Te.Am.* o il *Fornitore* (congiuntamente le “*Parti*”);
- × *Direttori dell’esecuzione del Contratto*, le persone designate rispettivamente da *Te.Am.* e dal *Fornitore* in qualità di soggetti deputati alla gestione ed esecuzione del *Contratto*.

Articolo 3

Oggetto

1. *Te.Am.* affida al *Fornitore*, che si obbliga irrevocabilmente nei confronti di *Te.Am.*, l’esecuzione della *Fornitura*, comprendente tutte le prestazioni specificate nel Capitolato Prestazionale ed, in particolare ricambi, accessori e attrezzature originali e nuove intendendo per:
 - a. originali: i materiali prodotti e/o commercializzati dal costruttore, ovvero immessi sul mercato previo controllo di qualità del costruttore e muniti del marchio identificativo;
 - b. nuovi: materiali mai precedentemente montati ed in perfetto stato di conservazione;
 - c. ricondizionati: materiali ricondizionati dalle case costruttrici, forniti in garanzia, in perfetto stato di conservazione;
2. la *Fornitura* dovrà essere eseguita nel rispetto delle condizioni, tempi e modalità stabiliti nel suindicato *Capitolato*, nel Disciplinare e in ogni altro atto/documento in essi richiamato, nel rispetto dei tempi e delle modalità in essi stabiliti, nonché nella misura e quantità richieste da *Te.Am.* mediante emissione di *Ordinativi* da parte dei competenti uffici;
3. le quantità effettive di forniture saranno determinate sulla base degli *Ordinativi* emessi da *Te.Am.*, fino alla concorrenza dell’importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato come previsto all’art. 8 del Disciplinare di gara.
4. per tutta la durata contrattuale il *Fornitore* sarà obbligato a fornire autoricambi ed attrezzature a seguito delle richieste che verranno emesse di volta in volta dall’Ufficio Motorizzazione e Autoriparazione della *Te.Am.*, al prezzo unitario offerto, nel caso in cui trattasi di autoricambi ed attrezzature ricomprese nell’Allegato A (Listino dei prodotti), ovvero al prezzo indicato nel preventivo di volta in volta richiesto e conseguentemente accettato, per prodotti non ricompresi nell’allegato;
5. le quantità indicate nell’Allegato A (Listino dei prodotti), stimate sulla base delle necessità storiche, potranno subire variazioni, in aumento o in diminuzione, nel corso del periodo di validità del presente contratto, senza che il *Fornitore* abbia nulla a pretendere da *Te.Am.* oltre il detto corrispettivo unitario;
6. *Te.Am.* si riserva la facoltà di apportare, ai quantitativi presuntivamente indicati, variazioni in aumento o in diminuzione nei limiti di 1/5 senza che il *Fornitore* possa opporre rifiuti o obiezioni; per l’ipotesi di scostamento in aumento la *Fornitura* avverrà alle stesse condizioni e prezzi previsti nel presente contratto;
7. la compiuta descrizione di condizioni, termini, modalità, specifiche tecniche è riportata nella documentazione di gara facente parte integrante del contratto, in particolare nel *Capitolato Prestazionale*.
8. In nessun caso il *Contratto* potrà essere interpretato come affidamento di attività minime garantite; pertanto, il *Fornitore* rinuncia, ora per allora, a sollevare eccezioni e/o riserve nell’ipotesi in cui l’effettivo impegno risultasse inferiore all’importo complessivo massimo di cui al successivo articolo 13, comma 1;
9. resta inteso che le prestazioni oggetto del *Contratto* non sono affidate al *Fornitore* in via esclusiva, potendo le stesse essere affidate dalla Stazione Appaltante, in tutto o in parte, anche a fornitori diversi dall’aggiudicatario della presente procedura.

Articolo 4

Durata

L’appalto ha una durata di 36 (trenta) mesi con decorrenza dalla data di stipula del Contratto o avvio anticipato, qualora la Stazione Appaltante si avvalga della possibilità di procedere con l’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 8 e comma 13 del D.Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii., tenendo conto che la *Te.Am.* svolge servizi pubblici essenziali che non possono essere interrotti, salvo ulteriore proroga di mesi 6, ovvero fino ad esaurimento dell'importo contrattuale, anche incrementato, come previsto nella presente documentazione di gara.

Articolo 5

Obbligazioni generali nell'esecuzione della Fornitura

1. Il *Fornitore* dichiara di avere acquisito ogni altra informazione o documentazione necessaria ai fini della formulazione dell'offerta di modo che la stessa è stata formulata tenendo presenti tutti gli elementi all'uopo necessari.
2. Il *Fornitore* s'impegna ad eseguire la *Fornitura* nel rispetto di quanto previsto nel *Contratto*, nonché nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza pro-tempore vigenti, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del *Contratto*, con organizzazione propria di mezzi e persone, con gestione a proprio rischio, a proprie spese e con assunzione delle relative responsabilità, senza alcun vincolo di subordinazione.
3. Il *Fornitore* si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne *Te.Am.* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti.
4. Il *Fornitore* si obbliga a consentire a *Te.Am.* di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, a verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del *Contratto* e/o degli *Ordinativi*, nonché a prestare collaborazione nell'esecuzione delle verifiche stesse.
5. Il *Fornitore* s'impegna, inoltre, a svolgere tutte le attività ed adottare tutti gli accorgimenti che si rendessero comunque necessari a garantire l'esecuzione della *Fornitura* a regola d'arte, anche se non espressamente specificati nel *Contratto*.
6. Il *Fornitore* si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione della *Fornitura* che dovessero essere impartite, nell'ambito di quanto previsto nel Disciplinare di gara, nel *Contratto*, nel *Capitolato Prestazionale* e nell'*Offerta economica* e ad ogni relativo atto/documento, da *Te.Am.* per il tramite del *Direttore dell'esecuzione del Contratto*, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sulla regolare esecuzione del *Contratto*.
7. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui ai precedenti commi, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore* che, pertanto, non potrà avanzare, ad alcun titolo, pretese di compensi, indennizzi o rimborsi nei confronti di *Te.Am.*.
8. In caso di inadempimento da parte del *Fornitore* degli obblighi di cui ai precedenti commi, *Te.Am.*, ferma l'eventuale applicazione di penali di cui all'articolo 12 del *Capitolato Prestazionale* e il diritto al risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto*.
9. Sono a carico del *Fornitore*, intendendosi remunerati con i corrispettivi di cui al successivo articolo 13, tutte le spese e gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'esecuzione a regola d'arte delle *Forniture*.

Articolo 6

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il *Fornitore* si obbliga a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del presente *Contratto* nel rispetto dei termini, condizioni e modalità stabiliti nel *Capitolato Tecnico* e negli *Ordinativi* emessi dai competenti uffici, nonché in conformità ai requisiti, caratteristiche tecniche, funzionali, di sicurezza richieste e/o necessarie anche ai sensi della normativa vigente. In particolare, il *Fornitore*, si obbliga a propria cura, spese e rischio:
 - ad eseguire le prestazioni di cui all'articolo 1 del *Capitolato Prestazionale* secondo modalità, termini e condizioni stabiliti agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 del *Capitolato Prestazionale* e/o negli *Ordinativi* e, in caso di reclami o contestazioni, nei termini e modalità previste agli articoli 10, 11 e 12 del *Capitolato Prestazionale*;

- ad eseguire le prestazioni richieste nei termini prescritti all'articolo 7 del *Capitolato Prestazionale*;
- ad assicurare la garanzia per le *Forniture* in conformità a quanto prescritto all'articolo 10 del *Capitolato Prestazionale*;
- di essere dotato di tutto quanto necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Articolo 7

Direttore dell'esecuzione del Contratto

1. Per la gestione del *Contratto* e delle eventuali problematiche che dovessero emergere nell'esecuzione dello stesso, nonché al fine di gestire i rapporti amministrativi e tecnici tra le *Parti*, queste ultime hanno nominato un proprio Direttore.
2. Il Direttore dell'esecuzione del *Contratto* nominato dal *Fornitore*, è _____ telefono _____, cell. _____, e-mail _____ pec _____.
3. Il Direttore dell'esecuzione del *Contratto* nominato da *Te.Am.*, è il sig. _____ telefono 0861/43961, e-mail info@teramoambiente.it, pec teramoambiente@postcert.it.
4. In considerazione del ruolo affidato ai Direttori dell'esecuzione del *Contratto* in ordine alla gestione del *Contratto*, ciascuna delle *Parti* dà atto che il proprio Direttore è munito dei necessari poteri.
5. L'eventuale sostituzione del Direttore dell'esecuzione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'altra Parte; in detta comunicazione dovrà altresì essere indicato il nominativo del sostituto.

Articolo 8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il *Fornitore* dichiara che con il personale preposto all'esecuzione del *Contratto* intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione diretto, nel rispetto della normativa pro tempore vigente.
2. Le *Parti* si danno atto che detto personale dipenderà solo ed esclusivamente dal *Fornitore*, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di *Te.Am.*, il quale si limiterà a fornire al Direttore dell'esecuzione del *Contratto* solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il *Contratto*.
3. Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso detto personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il *Fornitore* si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal *Contratto* le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.
4. Il *Fornitore* si obbliga altresì ad applicare, nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione del *Servizio*, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del *Contratto*, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
5. Il *Fornitore* si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
6. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il *Fornitore* per tutto il periodo di validità del *Contratto* anche nel caso in cui lo stesso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
7. Il *Fornitore* s'impegna ad esibire, su richiesta di *Te.Am.*, tutta la documentazione comprovante l'adempimento dei predetti obblighi, nonché a consegnare a *Te.Am.* stesso, su specifica richiesta scritta, la documentazione relativa all'avvenuta denuncia agli enti previdenziali competenti del personale impiegato e copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, effettuati.
8. In ogni caso, il *Fornitore* è e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione del *Contratto* e, pertanto, s'impegna, sin d'ora, a manlevare e tenere indenne *Te.Am.* da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi, inclusi i consulenti, in ragione del mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo o comunque in relazione all'esecuzione delle obbligazioni di cui al *Contratto*.

Articolo 9

Riservatezza

1. Ogni informazione, concetto, idea, procedimento, metodo e/o dato, anche tecnico a qualunque titolo acquisito dal *Fornitore* in occasione ovvero, relativo alla *Fornitura* e/o all'esecuzione del *Contratto* sono da considerarsi riservati.
2. Il *Fornitore* assume l'obbligo di mantenere riservati i suddetti dati e/o informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del *Contratto*. L'obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in alcun modo e in qualsiasi forma, i suddetti dati e/o informazioni e di farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del *Contratto*.
3. Resta inteso che l'obbligo di riservatezza non sussiste per i dati e/o informazioni:
 - che siano di pubblico dominio, purché ciò non avvenga a seguito di violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo ovvero a seguito di violazione di quanto previsto dal successivo articolo 27;
 - la cui divulgazione, da parte del *Fornitore*, sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da *Te.Am.*.
4. Il *Fornitore* è responsabile, anche per conto del personale impiegato nell'esecuzione della *Fornitura*, compresi i consulenti ed i collaboratori, dell'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti; il *Fornitore* dovrà imporre e far rispettare l'obbligo di riservatezza a tutti coloro che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza dei dati e/o informazioni riservati.
5. Tale obbligo di riservatezza permarrà anche successivamente alla scadenza del *Contratto* o in qualsiasi altra ipotesi di cessazione della sua validità, sino a quando i suddetti dati e informazioni non divengano di pubblico dominio, per fatto di terzi.
6. È fatto espresso divieto al *Fornitore* di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del *Contratto* e/o alle prestazioni effettuate in esecuzione dello stesso, salva espressa autorizzazione scritta di *Te.Am.*. Nel caso in cui il *Fornitore* debba comprovare la capacità tecnica e professionale ai fini della sua partecipazione a procedure pubbliche di selezione, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 D.Lgs. n.50/2016.
7. In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, *Te.Am.* avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto*, fermo restando che il *Fornitore* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a *Te.Am.*.

Articolo 10

Proprietà

1. Il *Fornitore* prende atto che le *Forniture* prestate in esecuzione del *Contratto* saranno di piena ed esclusiva proprietà di *Te.Am.* a partire dalla data di accettazione; prima di tale data eventuali rischi di perdite, furti e danni durante il trasporto e/o sosta nei locali di *Te.Am.* e/o del *Fornitore* saranno a carico del *Fornitore* stesso, così come sarà a carico del *Fornitore* ogni eventuale onere, anche accessorio, per la sostituzione, ripristino o riparazione. Resta inteso che la sottoscrizione della ricevuta di regolare esecuzione o del documento di trasporto non costituisce accettazione incondizionata delle prestazioni eseguite, restando impregiudicato il diritto di *Te.Am.* ad eventuali controlli afferenti anche alla tipologia/qualità/quantità delle *Forniture* rese.

Articolo 11

Comunicazioni tra le Parti

1. Qualsiasi comunicazione, avviso, notifica, diffida o richiesta relativa al *Contratto* si intenderà validamente effettuata solo se eseguita per iscritto ed effettivamente consegnata personalmente o inviata a mezzo corriere, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma o posta elettronica certificata, ai Direttori dell'esecuzione del *Contratto* di entrambe le *Parti*.

2. Le *Parti* si danno atto che le comunicazioni tra i Direttori dell'esecuzione del Contratto verranno di norma scambiate mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata. Le comunicazioni tra i Direttori dell'esecuzione del Contratto scambiate con modalità diverse da quelle sopra indicate saranno ritenute prive di efficacia ai fini del *Contratto*.

Articolo 12

Responsabilità civile

1. Il *Fornitore* assume ogni responsabilità in proprio per qualsiasi danno causato a persone o beni di *Te.Am.* e/o di terzi, che dovessero essere causati in esecuzione della *Fornitura*, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, ivi inclusi propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori.
2. A fronte di tale obbligo, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di idonea polizza assicurativa in favore di *Te.Am.* conforme a quanto richiesto nel Disciplinare di gara, prodotta ai fini della stipula, come indicato in premessa.
3. Il *Fornitore* è altresì responsabile e, pertanto, tenuto a risarcire *Te.Am.* per ogni pregiudizio, danno, penale, onere, costo e spesa (ivi incluse quelle legali) che quest'ultimo dovesse subire a seguito di azione e/o pretesa avanzata da terzi in conseguenza dell'esecuzione della *Fornitura*, o in conseguenza di fatti e/o atti, anche omissivi, imputabili al *Fornitore*.
4. Qualora il *Fornitore* non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui al precedente comma 2, il *Contratto* si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo del risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 13

Corrispettivi

1. A fronte della effettiva e corretta esecuzione della *Fornitura*, *Te.Am.* riconoscerà al *Fornitore* corrispettivi pari a quanto dichiarato dal *Fornitore* stesso nell'*Offerta economica* determinati sulla base dei prezzi unitari offerti dal *Fornitore*, al netto di IVA, moltiplicati per ogni singolo articolo richiesto dalla *Te.Am.* mediante *Ordinativo*, per un importo contrattuale massimo complessivo presunto pari ad € _____ (euro _____/00), oltre IVA.
2. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono stati determinati dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio e sono, pertanto, da intendersi omnicomprensivi, fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità sopraggiunta. I predetti corrispettivi sono, in ogni caso, comprensivi, oltre che della fornitura dei beni oggetto dell'appalto, anche di qualsivoglia ulteriore prestazione connessa all'esecuzione del *Contratto* stabilita nel *Capitolato Prestazionale*.
3. Tutti gli oneri derivanti dagli obblighi assunti dal *Fornitore* con il *Contratto* e dall'osservanza di leggi e regolamenti, sono da intendersi compresi nei corrispettivi allo stesso dovuti ai sensi del presente articolo. I corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte, nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali.
4. Il *Fornitore* non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto all'Articolo 13 "REVISIONE DEI PREZZI" del *Capitolato Prestazionale* e dall'articolo 106, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016.
5. Il *Fornitore*, pertanto, rinuncia espressamente a vantare qualsivoglia diritto ad altri compensi ovvero a chiedere la risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta o la revisione dei prezzi offerti, ai sensi degli articoli 1467 e 1664 c.c., anche nell'ipotesi in cui si verificano variazioni del costo dei materiali e della manodopera tali da determinare un aumento superiore al 10% (dieci per cento) dei suddetti corrispettivi.
6. Sulle somme dovute al *Fornitore*, *Te.Am.* potrà operare – nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni degli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso previsto.

7. In nessun caso l'importo complessivo massimo presunto potrà essere interpretato come affidamento di attività minime garantite. Pertanto, la predetta stima presunta non è in alcun modo impegnativa né vincolante per *Te.Am.* nei confronti del *Fornitore*.
8. La *Te.Am.* si riserva la facoltà di apportare, ai quantitativi presuntivamente indicati, variazioni in aumento o in diminuzione nei limiti di 1/5 senza che il *Fornitore* possa opporre rifiuti o obiezioni; per l'ipotesi di scostamento in aumento la *Fornitura* avverrà alle stesse condizioni e prezzi previsti nel presente *Contratto*.
9. Fermo quanto sopra previsto, la Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di apportare variazioni in aumento o in diminuzione nei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., senza che il *Fornitore* possa opporre rifiuti o obiezioni.

Articolo 14

Fatturazione e pagamenti – Tracciabilità

1. Il *Fornitore* emetterà fatture elettroniche intestate a *Te.Am. S.p.A.*, trasmesse al SDI, con Codice Univoco SUBM70N, predisposte con applicazione del regime della scissione dei pagamenti c.d. "Split Payment" e dovranno contenere il riferimento della procedura ed il CIG del Lotto della stessa.
2. La liquidazione della fattura sarà effettuata a 90 (novanta) giorni solari fine mese data fattura, mediante bonifico sul conto corrente dedicato del *Fornitore*.
3. Resta inteso che l'attestazione bancaria dell'avvenuto bonifico sulle coordinate bancarie riportate in fattura, costituirà a tutti gli effetti quietanza liberatoria.
4. In ogni caso il pagamento delle fatture è subordinato alla regolarità della *Fornitura* e all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva da cui risulti la regolarità del *Fornitore* anche di natura fiscale.
5. Resta espressamente convenuto tra le *Parti* che il ritardato pagamento non farà venir meno l'obbligo del *Fornitore* all'esecuzione a regola d'arte della *Fornitura*. L'eventuale interruzione della *Fornitura* costituirà grave inadempimento dell'*Impresa; Te.Am.* avrà pertanto la facoltà di risolvere di diritto il *Contratto*, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti da *Te.Am.* stessa.
6. Con la sottoscrizione del presente *Contratto*, il *Fornitore* si impegna a rispettare e fare rispettare, a pena di immediata risoluzione del presente *Contratto*, la disciplina in materia di tracciabilità di cui all'articolo 3, L. n. 136/2010 s.m.i.; in particolare, il *Fornitore* si impegna a:
 - utilizzare ai fini delle transazioni relative al *Contratto*, il conto corrente dichiarato, ovvero altro e diverso conto corrente dedicato acceso presso un istituto di credito, ovvero presso Poste Italiane S.p.A.;
 - comunicare eventuali modifiche relative ai dati trasmessi ai fini del presente *Contratto*, ai sensi della L. n. 136/2010 s.m.i. (conto corrente, generalità e/o codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, ecc.).

Articolo 15

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del *Contratto*, il *Fornitore* ha presentato una cauzione definitiva pari ad € _____ (euro _____/___), resa nelle forme di cui alla lett. h) delle premesse del *Contratto* e rilasciata nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
1. La garanzia opera nei confronti di *Te.Am.* a far data dalla sottoscrizione del *Contratto* e per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi previste.
2. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per qualsiasi causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta di *Te.Am.*
3. Il *Fornitore* prende atto che, sino alla data di avvenuta reintegrazione della cauzione, *Te.Am.* avrà facoltà di sospendere i pagamenti ai sensi dell'articolo 1460 cod. civ..

4. In caso di violazione da parte del *Fornitore* dell'obbligo di reintegrare la cauzione, *Te.Am.* avrà facoltà di dichiarare risolto il *Contratto* ed incamerare la cauzione, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni dalla stessa subiti.

Articolo 16

Penali

1. Ove si rilevassero inadempienze da parte del *Fornitore* nell'esecuzione del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le seguenti penalità:
 - nel caso di ritardi nell'esecuzione della *Fornitura* non giustificati da cause di forza maggiore, verrà applicata, per ogni giorno solare di ritardo a partire dal giorno di scadenza indicato all'art. 7 "TEMPI DI CONSEGNA" del *Capitolato Prestazionale*, una penale pari allo 0,1% dell'ammontare netto contrattuale;
 - per difformità inerenti alla quantità, alla specie o al tipo della merce fornita si applica una penale, stabilita ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, pari al 20% del prezzo preventivato al netto d'IVA;
 - per difetti qualitativi della *Fornitura* si applica una penale, stabilita ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, pari allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi di sostituzione previsti dall'art. 5 "CONSEGNA" del *Capitolato Prestazionale*.
2. La misura della penale sarà trattenuta sul credito del *Fornitore* senza preventiva costituzione in mora né diffida giudiziale.
3. La *Te.Am.* procederà alla contestazione in forma scritta, anche a mezzo Posta Elettronica Ordinaria, delle inadempienze di cui sopra al *Fornitore*, che avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento della nota di contestazione, ovvero nel maggior termine stabilito dalla *Te.Am.* in casi di particolare complessità. Decorso infruttuosamente detto termine, ovvero qualora le giustificazioni venissero ritenute inadeguate, la Stazione Appaltante applicherà la relativa penale.
4. L'applicazione delle penali non pregiudica i diritti spettanti alla *Te.Am.* per le violazioni contrattuali ed in particolare il diritto al risarcimento del maggior danno arrecato ed alla refusione di tutte le spese che dovesse incontrare per sopperire in altro modo alle inadempienze riscontrate.
5. Nelle more della regolarizzazione della *Fornitura*, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare ad altro Operatore Economico l'esecuzione anche parziale della *Fornitura*. In tal caso il maggiore onere finanziario sostenuto dalla *Te.Am.* farà carico alla ditta affidataria, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento degli ulteriori danni derivati alla Stazione Appaltante in ragione dell'inadempimento.

Articolo 17

Risoluzione

1. Ferme le ulteriori cause di risoluzione previste nel *Contratto*, si conviene che *Te.Am.* potrà risolvere di diritto il *Contratto*, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., nei seguenti casi:
 - qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e comunque per la prestazione della *Fornitura*;
 - qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal *Fornitore*;
 - in caso di esito positivo degli accertamenti antimafia;
 - mancata copertura assicurativa ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 del *Contratto*;
 - qualora, in caso di parziale o totale escussione della polizza a garanzia, il *Fornitore* non provveda a reintegrarla entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di *Te.Am.*;
 - qualora fossero accertate violazioni alla disciplina in materia di trattamento dei dati personali e di riservatezza;
 - in caso di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali;
 - in caso di applicazione delle penali oltre la misura stabilita all'articolo 16 del *Contratto*;

- azioni giudiziarie per violazioni di diritto di brevetto, autore ed in genere di privativa altrui, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 20 del *Contratto*;
 - in ipotesi di violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui all'articolo 3, della L. n. 136/2010 s.m.i.;
 - violazione delle prescrizione in tema di subappalto, anche ai sensi dell'articolo 21 del *Contratto*;
 - cessione del *Contratto* anche ai sensi dell'articolo 22 del *Contratto*;
 - cessione del credito, anche ai sensi dell'articolo 23 del *Contratto*.
2. In caso di risoluzione di diritto del *Contratto*, *Te.Am.* ne darà comunicazione al *Fornitore*, anche ai fini del diritto al risarcimento degli ulteriori danni e di ogni ulteriore conseguenza di legge.

Articolo 18

Recesso

1. Fatti salvi i casi di recesso di cui al successivo articolo 19, *Te.Am.* avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal *Contratto* in qualsiasi momento, dandone comunicazione al *Fornitore* con un preavviso scritto da comunicarsi con lettera raccomandata A/R di almeno 60 (sessanta) giorni solari.
2. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalla suddetta comunicazione, il *Fornitore* dovrà cessare la *Fornitura* fermo restando il completamento di tutte le attività necessarie ad assicurare che tale cessazione non pregiudichi quanto sino alla data realizzato. Il *Fornitore* sarà, infatti, tenuto a consegnare a *Te.Am.*, quanto realizzato sino alla data di efficacia del recesso.
3. In caso di recesso, il *Fornitore* avrà diritto al riconoscimento dei corrispettivi per le *Forniture* effettivamente rese a quella data.
4. Il *Fornitore* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Articolo 19

Recesso per giusta causa

1. *Te.Am.* ha diritto nei casi di giusta causa, ovvero di reiterati inadempimenti non gravi del *Fornitore*, di recedere dal *Contratto* dandone comunicazione al *Fornitore* medesimo, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni solari.
2. Si conviene che per giusta causa s'intende il verificarsi in capo al *Fornitore* di un fatto e/o evento che faccia venire meno il rapporto di fiducia, presupposto della conclusione del *Contratto*, quali a titolo meramente indicativo e non esaustivo:
 - il deposito contro il *Fornitore* di un ricorso promosso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del *Fornitore*;
 - il rinvio a giudizio di un rappresentante del *Fornitore*, per delitti relativi alla gestione d'impresa che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e moralità del *Fornitore* stesso o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere, in qualsiasi modo, l'immagine di *Te.Am.*.
3. Al verificarsi di un fatto e/o evento che possa far venir meno la fiducia nei confronti del *Fornitore*, quest'ultimo avrà comunque l'obbligo di informare *Te.Am.* tempestivamente e, comunque, in un termine non superiore a 15 (quindici) giorni solari dal verificarsi del fatto e/ o evento. La mancata comunicazione nel suddetto termine sarà considerata grave inadempienza da parte del *Fornitore* ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 17.
4. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, il *Fornitore* dovrà cessare la *Fornitura* fermo restando il completamento di tutte le attività necessarie ad assicurare che tale cessazione non pregiudichi quanto sino alla data realizzato. Il *Fornitore* sarà, infatti, tenuto a consegnare a *Te.Am.*, quanto realizzato sino alla data di efficacia del recesso.

5. In caso di recesso il *Fornitore* avrà diritto al riconoscimento del corrispettivo per la Fornitura restata, determinato ai sensi del precedente articolo 13, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Articolo 20

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il *Fornitore* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di prodotti, dispositivi, soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto e di autore o in genere diritti di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di *Te.Am.* azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su quanto consegnato dal *Fornitore* in esecuzione del Contratto o su quanto da quest'ultimo utilizzato per l'esecuzione della Fornitura, il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne *Te.Am.*, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. *Te.Am.* sarà comunque tenuta ad informare prontamente il *Fornitore* delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Resta sin d'ora inteso che, qualora la pretesa azionata da terzi risulti fondata con sentenza, anche provvisoriamente esecutiva, *Te.Am.* potrà risolvere di diritto il *Contratto*, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per *Forniture* erogate, fermo restando il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 21

Subappalto

1. Il subappalto non è ammesso.

Articolo 22

Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto espresso divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, il *Contratto*, a pena di nullità della cessione stessa. Resta inteso che nell'ipotesi di cessione di azienda o del ramo d'azienda preposto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto da parte del *Fornitore*, nonché nel caso di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al *Fornitore* medesimo, troverà applicazione quanto previsto dall'articolo 116 del D.Lgs. n. 50/16 s.m.i.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, *Te.Am.* avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente *Contratto*.

Articolo 23

Cessione del credito

1. La *Te.Am.* prende atto che i crediti derivanti dal *Contratto* potranno essere ceduti a banche o intermediari finanziari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 117 del D.Lgs. n. 50/16 s.m.i..
2. Il *Fornitore* prende atto che sarà facoltà di *Te.Am.* rifiutare la cessione del credito; anche in caso di autorizzazione alla cessione, *Te.Am.* potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al *Fornitore* in base al *Contratto*.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, *Te.Am.* potrà risolvere di diritto il *Contratto*.

Articolo 24

Trasparenza

1. Il *Fornitore* espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del *Contratto*;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra

utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del *Contratto*;

- dichiara di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990 e che l'Offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del *Contratto* rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma 1, ovvero il *Fornitore* non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del *Contratto* o, ancora, il *Fornitore* violi una disposizione del suddetto codice etico, il *Contratto* si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del *Fornitore*, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 25

Registrazione e spese contrattuali

1. Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a *Te.Am.* per legge.

Articolo 26

Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le *Parti* in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del *Contratto* sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Teramo.

Articolo 27

Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016, la società *Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.* con sede in Teramo (TE), via Delfico, 73, P. Iva 00914920673, Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, (di seguito, per brevità, Titolare), informa i propri fornitori che i dati personali raccolti dall'azienda, acquisiti da terzi o spontaneamente conferiti dagli interessati, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi sanciti dall'ordinamento comunitario ed italiano. Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati al quale potranno essere formulate istanze e richieste all'indirizzo dpo@teramoambiente.it.

Il trattamento dei dati personali effettuato dalla *Te.Am.* ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali ed in particolare di adempiere a quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale. Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento è quindi obbligatorio, non potendosi, in caso di mancato rilascio del consenso o di revoca dello stesso, dar luogo al trattamento.

I dati sono trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e informatiche, esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, o da professionisti o aziende espressamente nominati Responsabili del trattamento, e sono conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità sopraindicate adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati; i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo né di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. Per maggiori informazioni si rimanda alla informativa completa per i fornitori presente alla pagina https://www.teramoambiente.it/resources/dpo/informativa_gdpr_team_fornitori.pdf.

Articolo 28

Clausola di salvaguardia

1. Il *Fornitore* si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 ed alla Legge 190/2012, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività (ivi comprese, a titolo esemplificativo, anche quelle in materia di regolamentazione del commercio, societaria, utilizzo dei dati informativi, norme ambientali, norme in materia della sicurezza del lavoro, e in materia di riciclaggio, rapporti con la Pubblica Amministrazione ecc.) nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 ed alla Legge 190/2012 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo adottato dalla *Te.Am.* ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo Modello, di cui il *Fornitore* dichiara di avere preso visione con la sottoscrizione del presente contratto. In caso di inadempimento/inosservanza da parte del *Fornitore* rispetto a quanto previsto nel presente articolo, la *Te.Am.* potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, del *Fornitore* in relazione a tale inadempimento/inosservanza.

2. Secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale (L.R. Abruzzo del 21.10.2013, n. 36) è stato costituito l'ambito territoriale ottimale per la gestione del ciclo dei rifiuti. L'istituzione di tale Ambito potrà comportare la riorganizzazione degli affidamenti, con la conseguente eventuale decadenza dei contratti in essere. Le previsioni del Programma Nazionale di Gestione rifiuti, approvato dal MASE nel mese di Luglio 2022, quale strumento strategico di indirizzo per le Regioni e le Province autonome nella pianificazione della gestione dei rifiuti e alle indicazioni del TITOLO VI – TARIFFE DI ACCESSO AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO dell'Allegato A alla Deliberazione 3 Agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR - 2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" dell'ARERA, recepite dalla Regione Abruzzo, nonché l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti in ambiti o bacini territoriali da parte dell'AGIR (L.R. n. 36/2013 e s.m.i.), potranno comportare la riorganizzazione degli affidamenti, con la conseguente decadenza dei contratti in essere.

In ragione di ciò, a seguito della decadenza dell'affidamento a *Te.Am.* per il servizio di gestione dei rifiuti per la città di Teramo, *Te.Am.* si riserva il diritto di non procedere alla stipula o di risolvere il contratto per le *Forniture* di cui alla presente procedura, senza che ciò possa dare luogo per l'aggiudicatario della presente procedura ad alcun titolo, diritto o ragione di indennizzo o risarcimento senza nulla opporre ed eccepire. L'aggiudicazione verrà effettuata senza diritto di esclusiva, nel senso che la *Te.Am.* si riserva di acquistare liberamente le *Forniture* in argomento che, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, non potranno essere fornite nei termini previsti, nei casi di urgenza, nel caso di condizioni economicamente più vantaggiose o relative ad iniziative correlate alle indicazioni dell'AGIR, senza alcun obbligo di preventiva informazione al *Fornitore* aggiudicatario.

3. In relazione alle disposizioni di cui alla Delibera ARERA 363/2021/R/RIF, viene specificato che il contratto di appalto sottoscritto con l'aggiudicatario si risolverà automaticamente nel caso in cui la Regione Abruzzo dovesse individuare gli impianti minimi/intermedi cui conferire, a tariffe regolate, l'indifferenziato prodotto dai Comuni serviti dalla società oggetto di gara.

Articolo 29

Clausola finale

1. Il *Contratto* costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle *Parti*. I termini previsti dal *Contratto* e dal *Capitolato tecnico* sono da considerarsi, a tutti gli effetti, termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.
2. Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al *Contratto* o ad alcune sue clausole sarà valida e vincolante per le *Parti* solo se fatta per atto sottoscritto da entrambe le *Parti*.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del *Contratto* da parte di *Te.Am.* non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime *Parti* si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

4. Nessuna rinuncia concernente una clausola del *Contratto* o un diritto derivante dallo stesso costituirà una rinuncia ad altre clausole o a diritti dalle stesse derivanti, a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell'atto formale di rinuncia.
5. Nel caso in cui una o più previsioni del *Contratto* dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o comunque, dovessero venire dichiarate nulle o annullabili o dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni del *Contratto* rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito originariamente perseguito da *Te.Am.*
6. Le *Parti* sostituiranno le suddette previsioni, con altre previsioni legalmente consentite, che permettano di conferire al *Contratto* un contenuto il più vicino possibile a quello che *Te.Am.* aveva oggettivamente voluto perseguire con l'indizione della procedura e con l'esecuzione del *Contratto* stesso.

Te.Am.

*Il Presidente del C.d.A.
dott. Sergio Saccomandi*

Fornitore

Il Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il *Fornitore* dichiara di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati, dopo aver attentamente letto e ponderato quanto ivi previsto:

Articolo 3 (*Oggetto*); Articolo 4 (*Durata*); Articolo 5 (*Obbligazioni generali nell'esecuzione della Fornitura*); Articolo 6 (*Obbligazioni specifiche del Fornitore*); Articolo 7 (*Responsabile del Contratto*); Articolo 8 (*Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro*); Articolo 9 (*Riservatezza*); Articolo 10 (*Proprietà*); Articolo 12 (*Responsabilità civile*); Articolo 13 (*Corrispettivi*); Articolo 14 (*Fatturazione e pagamenti - Tracciabilità*); Articolo 15 (*Cauzione*); Articolo 16 (*Penali*); Articolo 17 (*Risoluzione*); Articolo 18 (*Recesso*); Articolo 19 (*Recesso per giusta causa*); Articolo 20 (*Brevetti industriali e diritti d'autore*); Articolo 21 (*Subappalto*); Articolo 22 (*Divieto cessione del contratto*); Articolo 23 (*Divieto cessione del credito*); Articolo 24 (*Trasparenza*); Articolo 25 (*Registrazione e spese contrattuali*); Articolo 26 (*Foro competente*); Articolo 27 (*Tutela dei dati personali*); Articolo 28 (*Clausola di salvaguardia*); Articolo 29 (*Clausola finale*).

Fornitore

Il Legale Rappresentante
